

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA  
DI MESSINA**

**SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI  
BROKERAGGIO ASSICURATIVO DI DURATA TRIENNALE**

Tra le parti:

1) Il dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), il \_\_\_\_\_ , codice fiscale \_\_\_\_\_ , che interviene al presente atto nella sua qualità di dirigente del settore \_\_\_\_\_ dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Messina, con sede in Messina, in via E.L. Pellegrino is. 178, codice fiscale e P.iva n. 00081730830;

2) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ , codice fiscale \_\_\_\_\_ , il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_ , con sede a \_\_\_\_\_ , via \_\_\_\_\_ , codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_ , e che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità appaltatore.

**PREMESSO**

- che, con determinazione del dirigente del settore tecnico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il servizio in oggetto è stato affidato, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b, del d.lgs. 36 del 31 marzo 2023, alla ditta \_\_\_\_\_ , con sede \_\_\_\_\_ ;
- che ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non è necessario acquisire la documentazione antimafia, trattandosi di provvedimento il cui valore complessivo non supera € 150.000,00;
- che sono stati esperiti, con esito positivo, gli ulteriori controlli previsti dalla normativa vigente a seguito dei quali nulla osta alla sottoscrizione del presente contratto.

Tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Messina, come sopra rappresentato, conferisce all'appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta l'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo di durata triennale, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 209 /2005 nei limiti e con le modalità previste e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 3 - PRESTAZIONI

Il servizio comprende in via principale, non esaustiva, le seguenti attività:

1. identificazione, analisi e quantificazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente;
2. indicazioni sull'eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati;
3. analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti;
4. aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato e delle nuove esigenze dell'Ente;
5. consulenza e assistenza agli uffici preposti dell'Ente per l'effettuazione dell'inventario e stima, ai fini assicurativi, del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente stesso;
6. assistenza continuativa all'Istituto in ordine alle varie problematiche

assicurative che emergano nello svolgimento dell'attività istituzionali, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare;

7. esecuzione e gestione delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dall'Istituto e delle scadenze contrattuali;

8. predisposizione di un piano per la gestione dei sinistri con verifica delle prescrizioni volto all'avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di espletamento delle pratiche;

9. attività di supporto tecnico ed amministrativo nella predisposizione di capitolati tecnici e documenti di gara e nella valutazione delle offerte relative all'affidamento dei singoli servizi assicurativi; tale attività di supporto comprende le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

- redazione in dettaglio dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a concorrenzialità, l'eventuale lettera invito e/o il bando di gara;
- assistenza tecnico-consultiva nella fase di esecuzione della gara;
- assistenza nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie di assicurazione nel corso delle procedure di selezione;
- assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione mediante il controllo del contratto di assicurazione che deve rispondere esattamente agli esiti di gara.

10. assistenza nella gestione polizze con particolare riguardo alla gestione dei sinistri attivi e passivi, comprendendo anche quelli già verificatisi e pendenti alla data dell'affidamento del servizio; in particolare, tale attività comprende le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

- gestione contabile ed amministrativa dell'intero pacchetto assicurativo (segnalazione scadenze, eventuale pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati dalle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti);
- controllo continuativo sull'adeguatezza economica dei contratti nel tempo;
- segnalazione su aggiornamenti legislativi o di contratti di lavoro che potessero avere rilevanza assicurativa, di cui il broker fosse o venisse a conoscenza;
- le procedure in caso di sinistri, per la corretta evasione delle relative pratiche fino alla liquidazione finale dei danni, comunque a carico delle compagnie assicuratrici;
- eventuali contenziosi iniziati per danni subiti o causati dall'Ente;
- formazione e aggiornamento del personale individuato dall'Ente relativamente agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa.

11. fornitura agli uffici preposti dell'Ente di apposita modulistica riepilogativa dei contratti, con indicazione dei dati contabili degli stessi;

12. assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;

13. consulenza ed assistenza nell'applicazione della normativa vigente in materia assicurativa e in particolare nell'osservanza del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

14. consulenza in merito a eventuali convenzioni o contratti che l'Istituto stipula con terzi nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi e verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulati, alle norme della convenzione o del contratto;

15. consulenza e assistenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni dell'Istituto (ad esempio per il "rischio locativo" ex articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice civile a carico dei locatari);

16. redazione e presentazione di relazione, a cadenza annuale, riepilogativa dello stato dei sinistri denunciati, nonché la sinistrosità relativa alle polizze stipulate;

17. attività di informazione e aggiornamento dei dipendenti dell'Istituto in materia assicurativa;

18. individuazione di un responsabile e referente della società che avrà l'onere di recarsi presso la sede dell'Istituto ogni qualvolta verrà richiesto per la discussione di specifiche problematiche;

19. obbligo di espletare, senza oneri a carico dell'Istituto, il servizio conformemente al progetto presentato in sede di manifestazione di interesse.

#### ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente incarico ha una durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di avvio del servizio.

#### ART. 5 - COMPENSI PROFESSIONALI

Tutte le prestazioni fornite dalla ditta \_\_\_\_\_ nella sua qualità di broker di assicurazione sono a titolo gratuito e quindi nessun onere sarà posto a carico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di \_\_\_\_\_

Messina, in quanto l'opera del broker verrà remunerata dalle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze.

#### ART. 6 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Messina ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal d.lgs. n. 209/2005 nei limiti e con le modalità previste e successive modifiche ed integrazioni ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

La ditta \_\_\_\_\_ ha prodotto la polizza di assicurazione della Responsabilità Civile per negligenze od errori professionali prevista dal d.lgs. n. 209 /2005.

#### ART. 7 - ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ

Sono a carico della società \_\_\_\_\_ :

- tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

#### ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE

L'Ente si impegna e obbliga a:

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

#### ART. 9 - PREROGATIVE DELL'ENTE

Restano di esclusiva competenza dell'IACP di Messina:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;

#### ART. 10 - PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'IACP di Messina e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Ente stesso.

#### ART. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione gli articoli 122 e 123 del d. lgs. n. 36/2023.

#### ART. 12 - CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbitrale.

Tutte le controversie eventualmente derivanti dal contratto sono deferite al

foro di Messina.

#### ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023.

#### ART. 14 - CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 36/2023, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori di settore e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023.

#### ART. 15 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti di comune accordo pattuiscono di fare rinvio alle norme del codice civile, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36/2023, del capitolato generale per l'appalto delle opere pubbliche dello Stato, in quanto applicabili, al regolamento per la contabilità generale dello Stato, note e ben conosciute dalle parti medesime che le approvano, rimossa ogni eccezione.

#### ART. 16 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti contrattuali e di legge l'Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 5 bis del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice

dell'Amministrazione Digitale), presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nella visura ordinaria della Camera di Commercio Industria e Artigianato.

#### ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il rapporto contrattuale viene risolto per violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con il decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e successive modifiche e integrazioni.

#### ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il dirigente, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, informa che i dati personali richiesti dalla stazione appaltante per finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale e informatica. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari. Titolare del trattamento dei dati personali è l'IACP di Messina, con sede in Messina - via E.L. Pellegrino is. 176. In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, avuta notizia per effetto della presente informativa dell'esistenza presso la stazione appaltante dei dati personali e delle finalità del trattamento operato sui medesimi, possono richiedere che tali dati vengano comunicati in forma intelligibile,

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e all'utilizzo per fini pubblicitari o promozionali.

#### ART. 19 - ONERI CONTRATTUALI

La presente scrittura privata non autenticata, avendo a oggetto la prestazione di un servizio soggetto a IVA, sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 1, lettera b della Tariffa, parte II, del decreto del presidente della repubblica 28 aprile 1986, n. 131.

Il presente contratto è sottoscritto digitalmente da ciascuna parte nel giorno risultante dalla firma digitale apposta sul documento elettronico.

PER L'IACP DI MESSINA: IL DIRIGENTE

- FIRMATO DIGITALMENTE

PER LA DITTA APPALTATRICE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE -

- FIRMATO DIGITALMENTE